

Por. N. 23

Udine, 8 febbraio 2023

Spett.li Associate

Loro sedi

Oggetto: Nuovo limite di 5.000 euro per i pagamenti in contanti dal 1° gennaio 2023

Con la *Legge di bilancio 2023* – L. 197 del 29/12/2022 – è stata apportata un'ulteriore modifica al limite di utilizzo del denaro contante nei pagamenti, prevista dall'art. 49, co. 3-bis, D.lgs. 231/2007 (cd. "Normativa antiriciclaggio").

A tal riguardo, si ricorda che, con la conversione in legge del D.L. 228/2021 (c.d. Decreto "Milleproroghe 2022"), attuata con la Legge 25/02/2022, n. 15, il limite di utilizzo del denaro contante nei pagamenti era stato portato a euro 1.999,99, con validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (cfr. Circolare ICN n. 12/2022).

La Legge di bilancio 2023 è intervenuta nuovamente sull'art. 49, co. 3-bis, D.lgs. 231/2007, prevedendo un nuovo, e più alto, limite per il pagamento in contanti di euro 5.000, a partire dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, dal 1° gennaio 2023 sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro contante a vario titolo (es. pagamento in contanti) e trasferimenti di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, fino all'importo di euro 4.999,99.

Per maggior chiarezza, di seguito si riepilogano i cambiamenti delle soglie massime per il trasferimento di denaro contante avvenuti a seguito dell'evoluzione legislativa relativa all'art. 49, co. 3-bis, D.lgs. 231/2007:

DECORRENZA	LIMITE MASSIMO AMMESSO PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE
Dal 01/01/2002	€ 10.329,14
Dal 26/12/2002	€ 12.500,00
Dal 30/04/2008	€ 4.999,99
Dal 25/06/2008	€ 12.499,99
Dal 31/05/2009	€ 4.999,99

Dal 13/08/2011	€ 2.499,99
Dal 06/12/2011	€ 999,99
Dal 01/01/2016	€ 2.999,99
Dal 01/07/2020	€ 1.999,99
Dal 01/01/2022	€ 1.999,99
Dal 01/01/2023	€ 4.999,99

Nessuna ulteriore modifica è stata apportata al D.lgs. 231/2007. Pertanto, per un quadro completo della disciplina e del relativo regime sanzionatorio in caso di violazioni, si precisa quanto segue:

REGOLE E CASI SPECIFICI

Dunque, alla luce del nuovo tetto massimo di 4.999,99 euro, dal 1° gennaio 2023 sarà possibile effettuare, trasferimenti di denaro contante a vario titolo (es, pagamenti in contanti) e trasferimenti di titoli al portatore, solamente fino all'importo di euro 4.999,99.

In merito, si ricorda che:

- il divieto in esame si applica ai trasferimenti di denaro (e alle altre operazioni sopra dette) che intercorrono fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse (come per esempio, tra soci e società di cui fanno parte, tra società, tra persone fisiche, tra persone fisiche e giuridiche, ecc...);
- esso prescinde dalla causale del pagamento.

*Pertanto, occorre fare attenzione anche ai limiti dei versamenti e prelevamenti relativi ai **prestiti sociali concessi dai soci alle società cooperative**, in quanto anche tali transazioni devono rispettare il nuovo limite massimo e, quindi, dal 1° gennaio 2023, possono essere eseguite in denaro contante solo fino all'importo di euro 4.999,99, mentre per importi superiori devono essere effettuate con modalità tracciabili (assegno, bonifico, carte di debito o di credito, ecc..).*

Nel caso in cui si effettuino **più trasferimenti singoli di importo inferiore alla citata soglia** di legge, ma nel loro complesso di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:

1. quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture emesse verso lo stesso cliente o dallo stesso fornitore, relative ad operazioni "indipendenti tra loro", ossia non inerenti ad un unico ordine);
2. quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);

3. pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura (es. fattura di importo complessivo pari o superiore a euro 5.000, che viene saldata in 2 rate di uguale importo di euro 2.500 ciascuna, pagate in contanti, ma in date diverse).

Al riguardo, si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge possa avvenire in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito) e in parte in contanti, purché quest'ultimo sia inferiore alla soglia di euro 5.000.

Inoltre, si ricorda che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.

REGIME SANZIONATORIO

In base all'**art. 63 del D.Lgs. 231/2007** - modificato dal D.L. 124/2019 - in caso di violazione del limite all'utilizzo dei contanti, le sanzioni amministrative pecuniarie comminabili nei confronti di chi ha concretamente commesso l'illecito (ossia, ha violato il citato divieto di uso del contante sopra all'importo massimo indicato dalla norma), sono commisurate all'effettivo importo della violazione commessa ed il **minimo edittale è ridotto da euro 2.000 a euro 1.000.**

Tuttavia, questo limite sanzionatorio non vale per i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui sono compresi i **professionisti ed i Centri Servizi** che svolgono attività contabili, amministrative e fiscali per conto delle società clienti.

Tali soggetti, infatti, hanno l'obbligo di comunicare al MEF (ed eventualmente alla Guardia di Finanza) le infrazioni di cui hanno contezza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività (ad esempio, nella gestione della contabilità dei propri clienti), entro 30 giorni dal riscontro o dalla notizia dell'infrazione, in base all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007.

La medesima segnalazione è dovuta dai componenti del **collegio sindacale**, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

In capo a tali categorie di soggetti, in caso di omessa segnalazione dell'infrazione al MEF, la sanzione amministrativa minima è pari a 3.000 euro (ex art. 63, co. 5, D.Lgs. 231/2007).

Nella tabella che segue si riportano le sanzioni applicabili alle violazioni commesse, con riguardo al divieto di uso del denaro contante per importi pari o superiori a euro 5.000:

Importo trasferimenti di denaro in contanti dal 1° gennaio 2023	Sanzioni dal 1° gennaio 2023 in capo alle parti contraenti	Sanzioni dal 1° gennaio 2023 in capo ai soggetti obbligati alle segnalazioni
Fino a 250.000 euro	Da 1.000 a 50.000 euro (art. 63, co. 1, D.Lgs. 231/2007)	Da 3.000 a 15.000 euro (art. 63, co. 5, D.Lgs. 231/2007)
Oltre 250.000 euro	Da 5.000 a 250.000 euro (art. 63, co. 6, D.Lgs. 231/2007)	Da 3.000 a 15.000 euro (art. 63, co. 5, D.Lgs. 231/2007)

Dunque, come si evince chiaramente dalla tabella, nel caso di trasferimenti di denaro in contanti effettuati per importi non superiori a euro 250.000, la sanzione pecuniaria minima in capo a chi omette di segnalare l'infrazione è paradossalmente maggiore rispetto a quella comminabile all'autore dell'illecito.

Certi di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

Dott. Paolo Tonassi

